RC del Cacciatore

Condizioni di Assicurazione
comprensive del Glossario

Documento rivisto secondo le Linee Guida per contratti chiari e comprensibili (ANIA 2024)

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo

Contratto di assicurazione per la responsabilità civile del cacciatore

edizione novembre 2026

AXA Assicurazioni S.p.A.

RC del Cacciatore

Condizioni di Assicurazione
comprensive del Glossario

Documento rivisto secondo le Linee Guida per contratti chiari e comprensibili (ANIA 2024)

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo

Contratto di assicurazione per la responsabilità civile del cacciatore

edizione novembre 2026

AXA Assicurazioni S.p.A.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano -Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 248.987.410 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F.n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

INDICE

pag.

Premessa **4**

Area Clienti **5**

Contatti Utili **6**

Glossario **7**

SEZIONE 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CACCIATORE **8**
Cosa assicuro **8**
Art. 1.1 Contro quali danni ti assicuri 8

Cosa non assicuro **8**
Art. 1.2 Persone non considerate terzi 8
Art. 1.3 Esclusioni 8

Come mi assicuro **9**
Art. 1.4 Limiti territoriali 9
Art. 1.5 Tabella riassuntiva di limiti e franchigie 9

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO **10**
Cosa fare in caso di sinistro responsabilità civile del cacciatore **10**
Art. 2.1 Cosa fare in caso di sinistro 10
Art. 2.2 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza 10

SEZIONE 3 - NORME COMUNI **11**
Art. 3.1 Dichiarazioni per la valutazione del rischio 11
Art. 3.2 Altre assicurazioni 11
Art. 3.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 11
Art. 3.4 Modifiche dell'assicurazione 11
Art. 3.5 Recesso in caso di sinistro 11
Art. 3.6 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione 11
Art. 3.7 Oneri fiscali 11
Art. 3.8 Tribunale competente 12
Art. 3.9 Rinvio alle norme di legge 12
Art. 3.10 Restrizioni internazionali - inefficacia del contratto 12
Art. 3.11 Facoltà di modifica del premio a scadenza 12

Articoli di legge **13**

PREMESSA

“Responsabilità civile del Cacciatore” è un prodotto assicurativo pensato per proteggere il patrimonio del cacciatore in caso di richieste di risarcimento per lesioni corporali, morte, e distruzione o danni a cose, causati in modo accidentale nello svolgimento delle battute di caccia.

Il contratto si articola in tre Sezioni:

1. La garanzia di base "Responsabilità civile del Cacciatore"
2. Le norme che regolano il sinistro
3. Le norme comuni

Avvertenze

Ti ricordiamo che quando acquisti **Responsabilità civile del cacciatore**:
- il **Contraente** sei **Tu** (la persona che firma il contratto di assicurazione e che si impegna a pagare il premio);
- sulla polizza trovi indicata la garanzia con la quale ti assicuri, con l’indicazione del **massimale** e del **premio** che hai pagato;
- sulla polizza e sulle Condizioni di Assicurazione, trovi indicati i **limiti di indennizzo** e le **franchigie**;
- le definizioni del **Glossario** hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le tue **dichiarazioni**, riportate in polizza, hanno pieno valore contrattuale;
- le presenti **Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza Responsabilità civile del cacciatore** da te stipulata;
- le imprese di assicurazione sono tenute a adottare idonei presidi per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (D. Lgs. n. 109/2007).
  In tal senso, AXA è obbligata ad eseguire accurati controlli, in particolare preventivi, in base ai quali potrebbe essere ritardata o preclusa la stipula del contratto.
  AXA potrà inoltre risolvere il contratto qualora dovesse essere constatata l’insorgenza delle condizioni di legge dopo la stipula.

Legenda

Per rendere più chiara la lettura delle Condizioni di Assicurazione sono stati usati i seguenti elementi grafici:
- sfondo grigio per evidenziare le frasi che indicano:
  ◊ decadenze e nullità;
  ◊ limitazioni ed esclusioni che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo;
  ◊ comportamenti da seguire.

- ***grassetto corsivo*** per indicare i termini contenuti nel Glossario.

Ti ricordiamo inoltre che di seguito puoi consultare:
- la pagina dedicata alla tua **Area Clienti**, uno spazio dedicato dove potrai consultare la tua posizione assicurativa, ovunque tu sia;
- la pagina **Contatti Utili**, per tutte le comunicazioni relative alla polizza.

Area Clienti

Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale / P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:

- Le tue **coperture assicurative** in essere.
- La tua **posizione previdenziale**.
- Le tue **condizioni contrattuali**.
- Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.
- **... e molto altro ancora!**

AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente

- Modulo di richiesta online su **www.axa.it**, sezione **Contatti**
- **Chat** presente in Area Clienti
- Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- Indirizzo PEC: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**



My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

Contatti utili

In caso di emergenza Clienti AXA

Contatta subito uno dei nostri numeri di emergenza in caso di incidente, furto, soccorso stradale o altre richieste di assistenza urgenti.

RICHIEDI CARROATTREZZI CON GEOLOCALIZZAZIONE IN TEMPO REALE
axa.e-rescue.it
Sempre attivi h24, 365 giorni l'anno.

ASSISTENZA PER CLIENTI AXA: STRADALE, MEDICA DI URGENZA, ABITAZIONE E VIAGGIO
800 271 343
(dall'estero +39 06 42 11 55 05)
Sempre attivi h24, 365 giorni l'anno.

SINISTRI AUTO, MOTO, CASA, INFORTUNI E SALUTE
800 085 559
(dall'estero +39 06 45 202 137)
Il Servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, e per i sinistri salute anche il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

Per informazioni

Modulo di richiesta online

www.axa.it (sezione Contatti)

Reclami

Modulo di richiesta online

www.axa.it (sezione Contatti)

Mail: **reclami@axa.it**

PEC: **reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it**

Posta: **AXA Assicurazioni S.p.A.** - c.a Reclami Corso Como, 17 - 20154 Milano

GLOSSARIO

Di seguito sono riportate le definizioni dei termini più rilevanti usati nelle Condizioni di Assicurazione (evidenziati in grassetto corsivo) e il rispettivo significato attribuito in modo convenzionale per la stipula ed esecuzione della polizza.

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	l'assicurazione è un contratto in cui una parte (l'assicuratore) si impegna, dietro pagamento di un premio, a indennizzare un'altra parte (l'assicurato) per un danno subito a seguito di un evento imprevisto (il sinistro).
AXA:	AXA Assicurazioni S.p.A.
Contraente:	sei tu, il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio nell'interesse tuo o di altri soggetti.
Cose:	gli oggetti materiali, mobili ed immobili, gli animali.
Franchigia:	l'importo a carico dell'assicurato che viene dedotto dall'importo indennizzabile. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei limiti massimi di indennizzo.
Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
Garanzia:	insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Italia:	il territorio geografico comprendente la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Massimale:	importo massimo che l'impresa assicuratrice è disposta a pagare in caso di sinistro o danno, secondo le condizioni della polizza.
Parti:	il Contraente (tu) e AXA.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione. Indica la persona assicurata, la garanzia acquistata con il relativo massimale.
Premio:	il costo dell'assicurazione, cioè la somma dovuta dal Contraente (tu) ad AXA.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Spese di giustizia:	sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.
Stato di famiglia:	certificato rilasciato dal Comune di residenza in cui sono indicati tutti i componenti della famiglia anagrafica. Individua quell'insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o, semplicemente, affettivo.

1_SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CACCIATORE

COSA ASSICURO

Art. 1.1| Contro quali danni ti assicuri

AXA tiene indenne l'***assicurato*** entro il ***massimale*** previsto in ***polizza***, per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se la legge lo ritiene civilmente responsabile dei danni che causa in maniera non volontaria a terzi per:

- morte, lesioni corporali;
- distruzione o danni a ***cose***.

Il danno deve derivare da un fatto accidentale legato a questi rischi:

1. esercizio della caccia nei modi, luoghi e periodi consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
2. proprietà e uso di armi da caccia, anche per difesa personale, tiro a segno, tiro a volo e simili. L'***assicurato*** è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio per le esigenze di caccia;
3. detenzione e preparazione delle cartucce, solo per il fabbisogno personale;
4. proprietà e uso di cani da caccia.

COSA NON ASSICURO

Art. 1.2| Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi rispetto all'***assicurato***:

- il coniuge;
- il convivente di fatto;
- i genitori;
- i figli;
- le persone iscritte nel suo ***stato di famiglia***;
- qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

Art. 1.3| Esclusioni

AXA non copre se:

1. l'***assicurato*** non ha i requisiti di età o di abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, al momento del ***sinistro***;
2. l'***assicurato*** non è in possesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia quando esercita l'attività venatoria con queste armi;
3. l'attività venatoria è svolta con armi o mezzi non consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, in luoghi o periodi vietati e comunque contro le disposizioni in vigore al momento del ***sinistro***;

AXA, inoltre, non copre per i danni:

4. da ***incendio*** e da ***furto***;
5. a ***cose*** che l'***assicurato*** ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
6. causati da detenzione di munizioni ed esplosivi, tranne quanto indica la ***garanzia*** "Contro quali danni ti assicuri" all'art. 1.1 punto 3;
7. che riguardano la proprietà, l'uso e la circolazione di mezzi di trasporto e spostamento in genere;
8. che derivano da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, anche parziali.

COME MI ASSICURO

Art. 1.4| Limiti territoriali

L'***assicurazione*** è valida in ***Italia***, nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

Art. 1.5| Tabella riassuntiva di limiti e franchigie

Garanzia	Limite di risarcimeto per anno assicurativo	Scoperto o franchigia per sinistro
Responsabilità civile del Cacciatore Art. 1.1	massimale assicurato	–
Responsabilità civile del Cacciatore Art. 1.1, punto 4.	massimale assicurato	51 euro per i danni a cose di terzi

2_SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE DEL CACCIATORE

Art. 2.1| Cosa fare in caso di sinistro

In caso di ***sinistro***, tu o l'***assicurato*** dovete avvisare in forma scritta l'Agenzia che gestisce la ***polizza*** o ***AXA*** entro 3 giorni da quando ne venite a conoscenza[1]. La comunicazione deve contenere tutte le notizie e i documenti in vostro possesso al momento della denuncia, anche quelli ottenuti in una fase successiva. Se non rispettate gli obblighi previsti potete perdere, in tutto o in parte, il diritto all'***indennizzo***[2].

Art. 2.2| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

AXA gestisce a nome dell'***assicurato***, sia in fase giudiziale che stragiudiziale e fino a quando ne ha interesse, le vertenze in sede civile, penale e amministrativa. Se c'è bisogno, incarica legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni che spettano all'***assicurato***. L'***assicurato*** deve collaborare per permettere la gestione delle vertenze e si deve presentare di persona in giudizio, se la procedura lo richiede. L'***assicurato*** deve trasmettere a ***AXA*** o all'Agenzia l'atto di citazione o qualsiasi atto giudiziario ricevuto, entro 10 giorni dal ricevimento. Deve inoltre fornire tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la preparazione delle difese tecnico-giuridiche. Se l'***assicurato*** non rispetta questi obblighi, o se si verificano le decadenze previste dalla legge, ***AXA*** ha il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'***assicurato***. In questo caso, ***AXA*** gli restituisce tutti gli atti e i documenti ricevuti. ***AXA*** ha diritto di rivalersi sull'***assicurato*** del pregiudizio che le deriva dall'inadempimento di tali obblighi. ***AXA*** paga le spese sostenute per la difesa contro l'azione promossa nei confronti dell'***assicurato*** fino a un importo pari al 25% del ***massimale*** previsto dalla ***polizza***. Se la somma dovuta supera il ***massimale***, le spese si ripartiscono fra ***AXA*** e l'***assicurato*** in proporzione al rispettivo interesse. ***AXA*** non rimborsa le spese che l'***assicurato*** sostiene per i legali o i tecnici che non sono da lei incaricati. Inoltre, ***AXA*** non rimborsa multe, ammende, ***spese di giustizia*** penale.

[1] Cfr. art. 1913 - Codice Civile
[2] Cfr. art. 1915 - Codice Civile

3_SEZIONE NORME COMUNI

Art. 3.1| Dichiarazioni per la valutazione del rischio

La copertura assicurativa si basa sulle dichiarazioni che tu o l'***assicurato*** fornite quando stipulate la ***polizza***, sulla base delle quali viene valutato il rischio[3]. Se fate dichiarazioni inesatte o nascondete informazioni importanti:

- con dolo o colpa grave, ***AXA*** può rifiutare la liquidazione del ***sinistro*** e chiedere l'annullamento dell'***assicurazione***.
- senza dolo o colpa grave, ***AXA*** può liquidare il ***sinistro*** in proporzione al minor ***premio*** percepito e può recedere dall'***assicurazione***.

Art. 3.2| Altre assicurazioni

Se esiste un'altra ***assicurazione*** per gli stessi rischi coperti da questa ***polizza***, i ***massimali*** di quest'ultima valgono in secondo rischio cioè per la parte che supera i massimali dell'altra ***assicurazione***. In caso di ***sinistro***, l'***assicurato*** deve informare ogni assicuratore e comunicare a ciascuno il nome degli altri[4].

Art. 3.3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'***assicurazione*** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in ***polizza***, solo se hai pagato il ***premio*** o la prima rata; se il pagamento avviene in un giorno successivo rispetto a quello indicato sulla ***polizza***, l'***assicurazione*** ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui hai effettuato il pagamento.
I ***premi*** devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la ***polizza*** o a ***AXA***.
Se non paghi i ***premi*** o le rate di ***premio*** successivi, l'***assicurazione*** è sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto di ***AXA*** al pagamento dei ***premi*** scaduti[5].

Art. 3.4| Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla ***polizza*** devono essere provate in forma scritta.

Art. 3.5| Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni ***sinistro*** denunciato, preceduto da un altro ***sinistro*** liquidabile secondo i termini della ***polizza*** e che si è verificato durante l'anno assicurativo, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'***indennizzo***, tu o ***AXA*** potete recedere dall'***assicurazione*** con 30 giorni di preavviso tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata ("PEC"). Se ***AXA*** recede, ti rimborsa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di ***premio*** pagato, al netto delle imposte, di rischio non corso.

Art. 3.6| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata del contratto di ***assicurazione*** è indicata nella ***polizza*** che è parte integrante del contratto stesso. Quando il contratto o la legge fanno riferimento al "periodo di assicurazione", intendono un periodo di un anno, tranne se la copertura assicurativa indicata in ***polizza*** ha una durata diversa. La ***polizza*** ha durata annuale (o, su tua richiesta, un anno più rateo) e si rinnova in modo automatico di anno in anno se tu o ***AXA*** non inviate disdetta tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata ("PEC") almeno 30 giorni prima della scadenza. Se sei tu a fare disdetta, la lettera raccomandata o la posta elettronica certificata ("PEC") va inviata a ***AXA***.

Art. 3.7| Oneri fiscali

Gli oneri fiscali sull'***assicurazione*** sono a tuo carico. Il contratto è soggetto all'imposta sulle ***assicurazioni*** in vigore in ***Italia***. Se cambi la residenza in un altro Stato dell'Unione Europea, nel periodo di copertura della ***polizza***, devi comunicarlo a ***AXA*** in forma scritta entro 30 giorni dal trasferimento e comunque in tempo utile prima del pagamento del ***premio***. Questo permette di adeguarsi alla normativa fiscale del nuovo Stato di re-

[3] Cfr. artt. 1892, 1893 e 1894 - Codice Civile
[4] Cfr. artt. 1910 - Codice Civile
[5] Cfr. artt. 1901 - Codice Civile

sidenza. ***AXA*** si occupa di presentare la dichiarazione e versare l'imposta per tuo conto. Se non comunichi il trasferimento, ***AXA*** può rivalersi su di te per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese in conseguenza di addebiti per mancato o insufficiente versamento del tributo.

Art. 3.8| Tribunale competente

In caso di controversia, potrai rivolgerti al tribunale del luogo in cui tu o l'***assicurato*** avete la residenza o il domicilio elettivo. Qualora l'azione giudiziaria fosse intrapresa da ***AXA*** essa dovrà rivolgersi al Tribunale più vicino alla tua residenza o domicilio eletto nel contratto.

Art. 3.9| Rinvio alle norme di legge

Per tutto quello che non è qui regolato, valgono le norme di legge.

Art. 3.10| Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di ***indennizzo*** o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 3.11| Facoltà di modifica del premio a scadenza

Variazione del premio

Se il contratto è tacitamente rinnovabile, ***AXA***, ferma l'indicizzazione comunque applicabile, ha facoltà di aumentare il ***premio*** ("Nuovo Premio") in occasione di ciascuna scadenza anniversaria e il ***contraente*** ha facoltà di recedere dal contratto, qualora non accetti detto aumento, ancorché non abbia inviato disdetta, alle condizioni e con le modalità di seguito illustrate. La decisione di aumentare il ***premio*** dovrà essere comunicata da ***AXA*** al ***contraente*** almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria del contratto e, contestualmente, il Nuovo Premio sarà messo a disposizione del ***contraente*** presso l'intermediario assicurativo che ha in gestione il contratto stesso. Il pagamento del Nuovo Premio comporterà la sua accettazione da parte del ***contraente*** e la prosecuzione del contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato.

Recesso

Il mancato pagamento del Nuovo Premio entro i 30 giorni successivi alla scadenza anniversaria ("Termine per Nuovo Premio") varrà quale esercizio della facoltà di recesso dal contratto. Quest'ultimo cesserà quindi ogni effetto a far data dalla scadenza anniversaria, senza ulteriore formalità. L'eventuale pagamento del ***premio*** precedente al Nuovo Premio verrà rifiutato, come adempimento parziale, e restituito, essendo inefficace ai fini della prosecuzione del contratto, il quale si intenderà definitivamente risolto alla scadenza anniversaria.

Pagamento del premio con addebito automatico

Qualora il ***contraente*** abbia optato per il pagamento in rate mensili con addebiti automatici (ad esempio attraverso carta di credito o addebito su conto corrente), il recesso dovrà essere esercitato dal ***contraente*** tramite revoca dell'autorizzazione all'addebito automatico entro la scadenza anniversaria del contratto anche ricorrendo all'Agenzia. L'assenza di revoca comporta l'accettazione del Nuovo Premio da parte del ***contraente*** e la prosecuzione del contratto alle condizioni pattuite, modificate solo nel Nuovo Premio accettato. Esercitata la revoca, il contratto cesserà ogni effetto alla scadenza anniversaria, senza ulteriore formalità.

ARTICOLI DI LEGGE

Codice Civile
Art. 1325 C.C. - Indicazioni dei requisiti del contratto I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle Parti (1326 e seguenti; 1427); 2) la causa (1343 e seguenti; 1895); 3) l'oggetto (1346 e seguenti); 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
Art. 1341 C.C. - Condizioni generali di contratto **Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.** In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 1342 C.C. - Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
Art. 1418 C.C. - Cause di nullità del contratto Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
Art. 1891 C.C. - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l'Assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della Polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo. All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'Assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'Assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'Assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'Assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'Assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Codice Civile
Art. 1893 C.C. - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'Assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 C.C. - Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'Assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
Art. 1897 C.C. - Diminuzione del rischio Se il Contraente comunica all'Assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un Premio minore, l'Assicuratore, a decorrere dalla scadenza del Premio o della rata di Premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor Premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 C.C. - Aggravamento del rischio Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato. L'Assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'Assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'Assicuratore non avrebbe consentito l'Assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore. Spettano all'Assicuratore i premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'Assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 C.C. - Mancato pagamento del Premio Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'Assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'Assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
Art. 1910 C.C. - Assicurazione presso diversi Assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun Assicuratore. Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun Assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

Codice Civile
Art. 1913 C.C. - Avviso all'Assicuratore in caso di Sinistro L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'Assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'Assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.
Art. 1916 C.C. - Diritto di surrogazione dell'Assicuratore L'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 1917 C.C. - Assicurazione della responsabilità civile (…) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale Assicurato , le spese giudiziali si ripartiscono tra Assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (…)
Art. 2049 C.C. - Responsabilità dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2094 C.C. - Prestatore di lavoro subordinato È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Art. 2359 C.C. - Società controllate e società collegate Sono considerate società controllate: 5) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria; 6) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di Particolari vincoli contrattuali con essa; 7) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa. Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.
Art. 2952 C.C. - Prescrizione in materia di Assicurazione Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 e seguenti). Gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in due anni e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'Assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'Assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 e seguenti).

Altri fonti normative
D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni Ai fini del presente codice (“Codice del consumo”) si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (…)
D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (…) g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (…) u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (…) .

axa.it

Il presente documento è aggiornato a novembre 2026

Per maggiori informazioni su axa.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano -Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 248.987.410 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C.F.n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C.
Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

Mod. 3562 - ed. novembre 2026